

REGOLAMENTO ALBO DEI FORNITORI DI EAVBUS S.r.l. PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Responsabile U.O. Legale: avv. Angelina Martino

- indirizzo: via Nuova Agnano 9/d – 80125 Napoli, Italia;
- telefono: 081 0141060;
- fax : 081 0141066.
- e.mail: a.martino@eavbus.it

<i>Revisione</i>	<i>Emesso</i>	<i>Verificato</i>	<i>Approvato</i>
1 del 11/10/2011	f.to Antonio Granato Specialista Tecnico Amministrativo	f.to avv. Angelina Martino Responsabile U.O Legale	f.to dott. Roberto Pepe Amministratore Delegato

1. DISPOSIZIONI GENERALI	2
1.1 Oggetto e Finalità	3
1.2 Definizioni	3
1.3 Campo di Applicazione	4
2. PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE E LA FORMAZIONE DELL'ALBO	4
3. SOGGETTI E FORME GIURIDICHE AMMESSE	5
4. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE	5
4.1 Requisiti Generali	5
4.2 Requisiti Specifici	6
5. AVVALIMENTO	7
6. PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE	7
6.1 Presentazione dell'Istanza: Modalità e Documentazione	7
6.2 Documentazione richiesta per l'avvalimento	9
6.3 Consorzi	10
6.4 Valutazione ed esito dell'Iscrizione all'Albo Fornitori	11
7. AGGIORNAMENTO ALBO	12
7.1 Vendor rating	14
8. PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI	14
8.1 Sospensione dell'Iscrizione all'Albo	14
8.2 Cancellazione dell'Iscrizione all'Albo	16
9. MODALITA' DI INDIZIONE GARE	17
10. FORO COMPETENTE	18
11. DISPOSIZIONI FINALI	18
11.1 Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003	18
12. ALLEGATI	19

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Oggetto e Finalità

Il presente disciplinare regola l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo e i meccanismi di aggiornamento dell'Albo dei Fornitori di EAVBUS Srl per Lavori, Servizi e Forniture.

Scopo dell'istituzione dell'Albo dei Fornitori è:

- dotare l'azienda di un elenco di qualificati Operatori Economici selezionati in base alle loro potenziali capacità di soddisfare i requisiti di qualità di solidità economico-finanziaria e di competitività richiesti da EAVBUS Srl;
- adottare criteri di selezione certi e idonei a garantire l'effettività dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Tutti gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti, possono richiedere l'iscrizione per le categorie merceologiche istituite nell'Albo Fornitori.

Il presente Regolamento, con allegati, è pubblicato sul portale di EAVBUS, all'indirizzo www.eavbus.it – sezione “Albo Fornitori”, ove è possibile scaricare tutta la documentazione ed acquisire altre notizie utili per agevolare l'iscrizione da parte degli Operatori Economici interessati. Essendo prescritta la costante permanenza dei requisiti richiesti, gli Operatori Economici possono, in ogni momento di vigenza dell'Albo, essere sospesi o, nelle ipotesi più gravi cancellati dall'Albo, qualora siano intervenute le fattispecie che determinano il venir meno dei requisiti richiesti da parte di EAVBUS, secondo quanto indicato nel prosieguo del presente Regolamento.

1.2. Definizioni

- Albo Fornitori:** (di seguito anche **Albo**) elenchi degli Operatori Economici qualificati da EAVBUS Srl nell'Albo dei Fornitori di Lavori, Servizi e Forniture.
- Operatore Economico:** Candidato, impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, consorzio di cooperative, consorzio stabile, costituiti nelle forme e nei modi

descritti nel presente Regolamento Albo Fornitori, o in generale soggetto in una delle forme giuridiche previste, che richiede la Qualificazione nell'Albo;

- Questionario:** modulo di raccolta di informazioni generali, dati tecnici/economici e organizzativi;

1.3. Campo di applicazione

L'Albo Fornitori rappresenta per EAVBUS un mero strumento operativo con cui ampliare le proprie conoscenze di mercato e sarà utilizzato in conformità ai principi di concorrenza, economicità e di rotazione nel pieno rispetto della normativa vigente.

Tali principi sono, per EAVBUS, alla base di un sistema di selezione imperniato a meccanismi di massima trasparenza.

La qualificazione può riguardare oltre che soggetti italiani anche soggetti appartenenti ai Paesi membri della UE o a Paesi terzi, firmatari GATT.

La normativa di riferimento è costituita dal complesso delle disposizioni legislative vigenti in materia di appalti nei settori speciali (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.), dalle ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

Il Regolamento si applica alla selezione dei soggetti cui affidare i lavori, i servizi e le forniture delle categorie merceologiche riportate nel citato *Allegato A – Categorie Merceologiche*.

2. PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE E LA FORMAZIONE DELL'ALBO

L'Albo Fornitori entra in vigore dalla data di approvazione dell'A.D.

EAVBUS, ai sensi di legge, può:

- modificare e aggiornare il presente Regolamento ed i criteri di qualificazione;
- modificare e aggiornare l'elenco delle categorie merceologiche oggetto della qualificazione;
- porre fine in tutto o in parte all'Albo;

L'attività di qualificazione viene attivata su richiesta spontanea di qualificazione da parte dell'Operatore Economico;

L'Albo Fornitori prevede la facoltà per EAVBUS di ammettere di diritto quegli Operatori Economici considerati come riferimento sul mercato in virtù della leadership sullo stesso, sia di natura economica che tecnologica.

L'accesso all'Albo Fornitori, per ognuna delle categorie merceologiche identificate nell'*Allegato A – Categorie Merceologiche*, può avvenire in qualsiasi momento con la presentazione

dell'istanza corredata della documentazione richiesta, in riferimento alla categoria merceologica di interesse, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute.

La data di ammissione da diritto all'invito per le gare.

3. SOGGETTI E FORME GIURIDICHE AMMESSE

Sono ammessi all'iscrizione all'Albo Fornitori tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento nelle forme di cui all'art. 34 comma 1 lettere a), b), c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

I soggetti suddetti possono presentare richiesta di qualificazione per le categorie di cui all'*Allegato A – Categorie Merceologiche* sia in forma singola che associata nelle tipologie sopra previste.

In caso di richiesta di iscrizione da parte di consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., questi ultimi dovranno essere già costituiti e si rinvia a quanto disposto al paragrafo "6.3. CONSORZI".

Potranno iscriversi all'Albo Fornitori sia il Consorzio, di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sia i singoli Operatori Economici consorziati che soddisfino singolarmente i requisiti di qualificazione, salvo quanto eventualmente disciplinato nel Regolamento della specifica categoria merceologica.

Gli Operatori Economici possono iscriversi facendo ricorso all'istituto dell'Avvalimento, come previsto al successivo paragrafo "5 – AVVALIMENTO".

4. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

Gli Operatori Economici che intendono ottenere l'iscrizione negli elenchi dell'Albo Fornitori di EAVBUS devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione generali e specifici previsti nel presente Regolamento.

4.1. Requisiti Generali

Per essere iscritti nell'Albo Fornitori, gli Operatori Economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale da comprovare opportunamente con le modalità indicate al successivo paragrafo "6 - PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE":

- 1) iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o equipollente iscrizione secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., purché adeguatamente documentati;
 - 2) oggetto sociale e/o attività svolta compatibile con l'esercizio delle attività previste alla categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione. Tale requisito dovrà essere dimostrato mediante certificato di iscrizione al Registro delle imprese recante l'indicazione della/e attività esercitata/e o certificazione equipollente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
 - 3) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - 4) non aver riportato condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
 - 5) conformità alle prescrizioni della L. 12/3/1999 n. 68 in materia di lavoro dei disabili;
 - 6) ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;
 - 7) iscrizione dell'Operatore Economico all'Albo delle Cooperative, istituito con D.M. 23.06.2004 del Ministero delle Attività Produttive (solo per le imprese Cooperative);
 - 8) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), positivamente rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale entro il trimestre precedente la data di presentazione dell'Istanza di Iscrizione;
- Ai candidati è inoltre richiesto:
- 9) Tracciabilità flussi finanziari: L'Operatore Economico è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. (Allegato D);
 - 10) L'accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

4.2. Requisiti Specifici

Gli Operatori Economici interessati devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti di:

□ *capacità economico-finanziaria;*

I requisiti di capacità economica –finanziaria saranno successivamente richiesti ed individuati proporzionalmente all'importo delle singole gare e verificati prima dell'invito.

E' tuttavia necessario presentare una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 che attesti:

a. il fatturato globale complessivo riferito all'ultimo triennio;

- b. fatturato specifico dei servizi analoghi a quello della classe merceologica per la quale si chiede l'iscrizione, effettuati nell'ultimo triennio;
- c. almeno una referenza bancaria, come da Dlgs 163/06 smi.

□ *capacità tecnico-organizzativa;*

Possesso di un sistema Qualità certificato – conforme alla norma ISO 9001:2008, con campo di applicazione analogo alle attività della classe merceologica per la quale si chiede l'iscrizione.

Oppure

Possesso di un sistema Ambientale certificato – conforme alla norma ISO 14001:2004, con campo di applicazione analogo alle attività della classe merceologica per la quale si chiede l'iscrizione

La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti comporterà il rigetto dell'istanza di qualificazione.

5. AVVALIMENTO

Il candidato, singolo o consorziato, come indicato al paragrafo “3 - SOGGETTI E FORME GIURIDICHE AMMESSE”, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto secondo le previsioni di cui agli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dalla specifica categoria merceologica e nel successivo paragrafo “6.2. Documentazione Richiesta per l'Avvalimento”.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un candidato. E' vietato all'impresa ausiliaria essere iscritta nell'Albo.

6. PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

6.1 Presentazione dell'istanza: Modalità e Documentazione

I soggetti di cui al paragrafo “3 - SOGGETTI e FORME GIURIDICHE AMMESSE” interessati all'iscrizione all'Albo Fornitori dovranno presentare istanza con le modalità previste e indicate nel Regolamento.

L'istanza dovrà essere presentata, direttamente o a mezzo posta con raccomandata A.R. a:
EAVBUS Srl – Unità Procurement Acquisti e Gare – Via Nuova Agnano, 9/d – 80143

Napoli, sul plico dovrà essere riportato il seguente oggetto: **“Richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori di EAVBUS per la/e categoria/e merceologica**”.

Ai fini della qualificazione i Candidati dovranno produrre la seguente documentazione (salvo ulteriori prescrizioni riportate per ciascuna specifica categoria merceologica) da trasmettere secondo le modalità suddette:

A. Istanza di iscrizione all’Albo Fornitori, redatta su apposito modello, indicando la categoria/e merceologica per la quale si richiede di essere qualificati, (Allegato “B”);

B. Copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante sottoscrittore dell’istanza, in corso di validità;

C. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di data non anteriore a 6 (sei) mesi rispetto alla data di presentazione dell’istanza, dal quale risulti:

inizio attività;

oggetto sociale ed attività esercitata;

nominativo delle persone designate a rappresentare legalmente l’Operatore Economico;

dicitura antimafia;

D. Autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 attestante:

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- non aver riportato condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;

- conformità alle prescrizioni della L. 12/3/1999 n. 68 in materia di lavoro dei disabili;

- ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;

- iscrizione dell’Operatore Economico all’Albo delle Cooperative, istituito con D.M. 23.06.2004 del Ministero delle Attività Produttive (solo per le imprese Cooperative);

L’Autocertificazione dovrà essere resa dal rappresentante legale e/o da tutti i soci se società in nome collettivo, dai soci accomandatari se società in accomandita semplice, e dagli amministratori dotati di poteri di rappresentanza negli altri casi (soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

E. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in ordine alle società con le quali sussistono rapporti di controllo e/o collegamento, indicando i soggetti con cui vi è la situazione di controllo. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa;

- F.** Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), positivamente rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale entro il trimestre precedente la data di presentazione dell'Istanza di Iscrizione;
- G.** Certificato ISO 9001:2008 oppure ISO 14001:2004;
- H.** Questionario di qualificazione fornitore per la categoria merceologica per la quale si richiede di essere qualificati, compilato in ogni sua parte e corredato della documentazione prescritta. La parziale o non chiara risposta ad una domanda potrà essere assunta come mancata risposta al quesito, (Allegato "E");
- I** Tracciabilità flussi finanziari: L'Operatore Economico è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. (Allegato D);
- L.** L'accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
- M.** dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante:
- il fatturato globale complessivo riferito all'ultimo triennio;
 - fatturato specifico dei servizi analoghi a quello della classe merceologica per la quale si chiede l'iscrizione, effettuati nell'ultimo triennio;
- N.** Almeno una referenza bancaria, come da D.Lgs. 163/2006 smi;
- O.** Nell'ipotesi di avvalimento: documentazione di cui al successivo paragrafo "6.2 – *Documentazione richiesta per l'avvalimento*" (Allegato "C");

L'istanza di qualificazione deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della Società, della cooperativa o del consorzio.

Tutta la documentazione prodotta-istanza di qualificazione e documenti a corredo deve essere redatta in lingua italiana o accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana.

Resta in facoltà di EAVBUS implementare in futuro modalità anche solo telematiche o elettroniche di acquisizione della documentazione nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

6.2 Documentazione richiesta per l'avvalimento

Nell'ipotesi di avvalimento di cui al paragrafo "5 – AVVALIMENTO" è necessario produrre anche la seguente documentazione:

- A.** Dichiarazione del soggetto avvalente (soggetto che richiede l'iscrizione all'Albo, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla qualificazione, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- B.** Dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto avvalente e verso la stazione appaltante a fornire gli stessi requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del sistema di qualificazione;
- C.** Documentazione attestante i requisiti oggetto di avvalimento;
- D.** Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese riferito all'ausiliaria, di data non anteriore a 6 (sei) mesi rispetto alla data di presentazione dell'istanza;
- E.** Autocertificazione resa dall'impresa ausiliaria relativa al possesso dei requisiti di cui ai punti da 3) a 7) e dichiarazione di cui al punto 9) del paragrafo "4.1 –Requisiti Generali", resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (modello disponibile sul sito aziendale), secondo quanto indicato al precedente paragrafo 6.1 lettera D.;
- F.** Contratto di avvalimento riportante sottoscrizione autenticata del legale rappresentante sia dell'impresa ausiliaria che di quella avvalente, fatta eccezione per i casi di avvalimento considerati dall'art. 49 lettera g) D.Lgs.163/06;
- G.** Dichiarazione sostitutiva di quanto richiesto al precedente punto F. attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, ove sia applicabile tale fattispecie;

6.3 Consorzi

In caso di richiesta di iscrizione da parte di consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento alla documentazione richiesta, si precisa che:

- A.** Nell'istanza di qualificazione devono essere elencati tutti gli Operatori Economici consorziati ed al riguardo si sottolinea che nel caso di consorzio stabile, il numero dei consorziati deve essere non inferiore a tre (art. 36 comma 1 D.Lgs. 163/2006) e, tra questi, devono essere evidenziati quelli per conto dei quali il consorzio intende qualificarsi;
- B.** Sia il consorzio candidato, sia i singoli consorziati per conto dei quali il consorzio intende qualificarsi, dovranno allegare all'istanza di qualificazione tutta la documentazione indicata al precedente paragrafo "6.1 – Presentazione dell'istanza: Modalità e Documentazione", ad esclusione dell'istanza (6.1.A) che dovrà essere presentata esclusivamente dal consorzio candidato;

- C.** Il consorzio candidato deve produrre all'atto dell'iscrizione copia autenticata dell'Atto costitutivo e del Libro Soci (comprensivo delle eventuali modifiche intervenute);
- D.** Nel caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) dovrà essere prodotta, qualora non sia riportata nello Statuto, un'apposita previsione di stabilità con evidenza dell'impegno assunto dai competenti organi deliberativi dei singoli consorziati, per conto dei quali il Consorzio intende conseguire la qualificazione, a rimanere nel Consorzio e a operare in modo congiunto per almeno 18 mesi. Tale vincolo permane oltre detto termine, in capo al consorzio risultante esecutore di contratto, fino alla scadenza dell'appalto.

Inoltre, per i citati consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere b), c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento ai requisiti di ordine speciale richiesti si precisa che:

- i.** Per i requisiti di capacità economica richiesti per la qualificazione:
- nel caso di mancanza dei requisiti da parte del consorzio e nei primi 5 anni di costituzione del consorzio, potranno essere soddisfatti cumulando quelli posseduti dalle singole imprese consorziate per conto delle quali il consorzio richiede l'iscrizione;
 - qualora il consorzio possieda in capo a se stesso i requisiti di capacità economica richiesti per la qualificazione verranno esclusivamente presi in considerazione questi ultimi;
- ii.** Per i requisiti non frazionabili (es. certificazione di qualità, licenze abilitative, etc.): dovranno essere posseduti da tutte le imprese consorziate partecipanti al consorzio per conto delle quali il consorzio richiede la qualificazione, pena il rigetto dell'istanza nel caso si tratti di requisiti esclusori;
- iii.** Per i requisiti relativi a disponibilità di attrezzature e mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo eventualmente richiesti per la qualificazione: qualora non autonomamente posseduti dal consorzio in proprio, potranno, in alternativa, essere soddisfatti cumulando quelli posseduti dalle singole imprese consorziate per conto delle quali il consorzio richiede la qualificazione.

6.4. Valutazione ed esito dell'iscrizione all'Albo Fornitori

Ogni Istanza di Iscrizione/Aggiornamento, correttamente compilata e corredata da tutte le dichiarazioni/documentazioni previste, sarà esaminata con criterio cronologico, secondo l'ordine progressivo di arrivo.

La valutazione delle informazioni per l'iscrizione dei soggetti nelle categorie merceologiche dell'Albo Fornitori, è effettuata verificando la documentazione prodotta e valutando le risposte contenute nel questionario/allegati a corredo dell'istanza.

EAVBUS acquisirà inoltre informazioni mediante verifiche sull'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).

Qualora l'Operatore Economico, nel corso del procedimento di qualificazione e di esame della documentazione prodotta ai fini della qualificazione, intenda modificare i documenti/le informazioni già fornite, è tenuto a darne formale comunicazione (con le modalità indicate al paragrafo 6.1). La richiesta di riesame della nuova documentazione comporterà il riavvio del procedimento di qualificazione con decorrenza dei termini previsti per lo stesso a partire dalla data dell'ultima comunicazione dell'Operatore Economico.

Qualora la suddetta fattispecie si verifichi in presenza di qualificazione già conseguita, la richiesta di riesame comporterà anche la sospensione della qualificazione (come descritta al paragrafo 8.1 lettera f.) fino al completamento del riesame della documentazione fornita e quindi del nuovo procedimento di qualificazione.

Oltre alle verifiche periodiche di permanenza dei requisiti di cui al paragrafo "7 – AGGIORNAMENTO ALBO", per gli Operatori iscritti all'Albo, nonché per gli iscrivendi, EAVBUS si riserva comunque di procedere:

1. alla verifica presso fonti alternative qualificate delle informazioni riportate nella documentazione prodotta dall'Operatore Economico;
2. alla richiesta di integrazione/comprova della documentazione, nella forma ritenuta più idonea, anche via e-mail. Tale integrazione/comprova dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il termine indicato nella richiesta, pena la decadenza dell'istanza di iscrizione/aggiornamento;
3. ad effettuare presso la sede del fornitore un audit condotto da personale qualificato secondo la norma UNI EN ISO 19011.

EAVBUS, al più tardi, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione, completa di tutta la documentazione prescritta, comunica al candidato l'esito del procedimento di qualificazione.

Nel caso in cui la documentazione esibita non sia completa si interrompe il termine di 30 giorni per la qualificazione, previo invio di richiesta di integrazione documentale al candidato. Il

processo di qualificazione sarà ripreso al momento della ricezione di tutti i documenti richiesti purché prodotti entro i termini fissati nella nota di richiesta, altrimenti l'istanza sarà rigettata.

A conclusione dell'iter procedurale, al candidato viene attribuito lo stato di:

- a) "Qualificato" in caso di esito positivo, con contestuale iscrizione in Albo;
- b) "Non Qualificato" in caso di esito negativo.

Dell'esito del procedimento di qualificazione viene data informativa all'Operatore Economico interessato con nota a firma del Responsabile degli Acquisti o di persona da questi delegata, mediante Fax.

Nel caso di esito negativo di cui al precedente punto b), sarà fornita la comunicazione del provvedimento all'Operatore Economico interessato contenente la motivazione espressa.

Il rigetto non precluderà la possibilità di presentare una nuova istanza di iscrizione, che potrà essere riformulata.

L'iscrizione dell'Operatore Economico nell'Albo Fornitori darà diritto a partecipare alla gara immediatamente successiva alla data di iscrizione.

7. AGGIORNAMENTO ALBO

Per gli Operatori Economici iscritti all'Albo Fornitori EAVBUS verificherà la permanenza dei requisiti richiesti anche successivamente alla qualificazione (di norma annualmente).

Sono previsti aggiornamenti e verifiche periodiche, anche a campione, della permanenza dei requisiti generali e specifici e un aggiornamento/verifica annuale ai fini del mantenimento della qualificazione, anche in riferimento alle risultanze del monitoraggio di cui al punto "7.1- Vendor Rating".

EAVBUS, completata l'acquisizione della documentazione necessaria, valuterà la permanenza dell'Operatore Economico in Albo e, in caso di esito negativo, ne darà comunicazione all'interessato con le modalità previste al paragrafo "6.4 - Valutazione ed esito dell'iscrizione all'Albo Fornitori".

Gli Operatori Economici iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione che comporti il venir meno anche di uno solo dei requisiti di iscrizione.

L'inadempimento di tale obbligo comporta l'avvio della procedura di sospensione/cancellazione.

EAVBUS si riserva comunque la facoltà di:

- richiedere, in ogni momento, agli Operatori Economici iscritti, l'invio della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione e/o di richiedere ulteriori documenti, anche se non espressamente indicati nel presente Regolamento;
- sospendere l'Operatore Economico dall'Albo Fornitori, qualora emergano, dalle nuove dichiarazioni/documentazioni presentate, fattispecie che occorre accertare/verificare, procedendo in tal caso ad informare l'Operatore Economico con le modalità previste al paragrafo “8 – *PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI*”.

Analogamente a quanto previsto al seguente paragrafo, il mancato aggiornamento/integrazione dei documenti richiesti, decorsi i termini assegnati per l'aggiornamento/integrazione (30 giorni ove nella richiesta non sia assegnato un termine diverso), potrà determinare la sospensione dell'iscrizione, nonché la cancellazione dell'iscrizione decorsi gli ulteriori termini previsti e indicati al paragrafo succitato.

È inoltre onere dell'Operatore Economico iscritto comunicare tempestivamente la perdita dei requisiti dichiarati o la modifica degli stessi e aggiornare costantemente le dichiarazioni e i documenti presentati ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori. L'Operatore Economico dovrà comunicare dette fattispecie entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno da quando le stesse sono intervenute con le stesse modalità indicate al paragrafo “6.1 - *Presentazione dell'istanza: Modalità e Documentazione*”.

Nel caso di mancato aggiornamento/perdita/modifica dei requisiti dichiarati e/o nel caso di mancato aggiornamento di dichiarazioni/documentazioni scadute, decorso il predetto termine, si procederà all'immediata sospensione, ed eventualmente alla successiva cancellazione con le modalità indicate al paragrafo 8.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si adotterà il provvedimento di sospensione (ed eventuale successiva cancellazione) qualora l'Operatore Economico:

- non adempia l'obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni e dei documenti di cui alle seguenti lettere del paragrafo 6.1:
 - C.** Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
 - H.** Certificato dei carichi pendenti;
 - I.** Certificato del casellario giudiziale;
 - J.** Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

- non adempia l'obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni, dei documenti e di tutte le informazioni indicate nella specifica categoria merceologica e relativi allegati per i quali si è iscritti.

7.1. Vendor Rating

EAVBUS potrà attivare un sistema di monitoraggio (Vendor Rating – VR) sul comportamento degli Operatori Economici relativamente alle fasi di partecipazione alle procedure di gara cui gli stessi sono stati invitati ed alle successive fasi di esecuzione dei contratti loro affidati.

Delle valutazioni risultanti dal VR si terrà conto nell'ambito delle verifiche periodiche di permanenza in Albo.

8. PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI

8.1. Sospensione dell'iscrizione all'Albo

Il provvedimento di sospensione consiste in una temporanea esclusione dell'Operatore Economico dall'Albo Fornitori.

La qualificazione può essere sospesa, qualora siano da verificare:

- a.** la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori di cui al precedente paragrafo *"4 – REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE"*;
 - b.** eventuali gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni (lavori/servizi/forniture) quali ad esempio gravi ritardi nelle consegne;
 - c.** eventuali irregolarità negli adempimenti contributivi e previdenziali;
 - d.** eventuali prestazioni di lavori/servizi/forniture con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti;
- o qualora:**
- e.** l'Operatore Economico non adempia all'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria qualificazione nei termini previsti al paragrafo *"7 – AGGIORNAMENTO ALBO"*;
 - f.** un soggetto precedentemente qualificato subisca e/o comunichi variazioni sensibili in termini di requisiti generali/specifici, relativamente alla sua qualificazione originaria;
 - g.** venga a mancare l'aggiornamento periodico della documentazione nei termini previsti al paragrafo *"7 – AGGIORNAMENTO ALBO"*.

In ogni caso, la qualificazione può essere sospesa qualora siano riscontrate fattispecie o siano in corso procedimenti che integrano una potenziale perdita dei requisiti prescritti per la qualificazione e determinano il venire meno della fiducia nella serietà, correttezza professionale e capacità di eseguire le prestazioni/forniture di beni/servizi o di lavori oggetto della qualificazione per inadempienze di rilievo.

EAVBUS attribuirà lo stato di “Operatore Economico **Sospeso**”, comunicando il relativo provvedimento all’interessato con adeguata motivazione.

Tale comunicazione è effettuata con le stesse modalità previste per le comunicazioni di qualificazione/non iscrizione indicate e descritte al paragrafo “6.4 - *Valutazione ed esito dell’iscrizione all’Albo Fornitori*” e vale come avviso di avvio del procedimento di cancellazione di cui al paragrafo 8.2 – Cancellazione dell’iscrizione all’Albo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il provvedimento comporta, per l’Operatore Economico, il mancato invito alle gare effettuate e l’inammissibilità di eventuali offerte, presentate successivamente alla data del provvedimento di sospensione.

L’Operatore Economico sospeso potrà chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato alla sua adozione, con richiesta documentata.

Lo stato di “Operatore Economico Sospeso” non può protrarsi oltre 90 (novanta) giorni prorogabili, nel caso fossero necessari ulteriori approfondimenti, per un ulteriore periodo di 90 (novanta) giorni: decorsi tali termini EAVBUS deciderà o per la riammissione o per la cancellazione ai sensi del paragrafo “8.2 – *Cancellazione dell’iscrizione all’Albo*”.

8.2. Cancellazione dell’iscrizione all’Albo

EAVBUS potrà procedere, con decisione debitamente motivata e per i seguenti casi di:

a) cessazione di attività;

b) richiesta scritta del soggetto;

in presenza di gravi accadimenti tra i quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

c) dichiarazioni mendaci;

d) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori di cui al precedente paragrafo “4 – *REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE*”;

e) gravi irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni/forniture/lavori, quali ad esempio gravi ritardi nelle consegne, reiterato successivamente al provvedimento di sospensione;

- f) irregolarità negli adempimenti contributivi e previdenziali;
- g) fornitura di prestazioni di beni/servizi o di lavori con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, reiterato successivamente al provvedimento di sospensione;
- h) comunicazioni negative, da parte della competente Prefettura riguardante l'Operatore Economico e/o i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione nonché dell'Amministratore Unico o del Legale Rappresentante ai sensi del Decreto Legislativo 8/8/1994 N 490 (c.d."antimafia non rilasciata");
- i) l'Operatore economico non adempia l'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria qualificazione (a mero titolo esemplificativo: operazioni societarie straordinarie; modifiche riguardante l'assetto societario e/o degli amministratori);
- j) mancato aggiornamento periodico della documentazione;
- k) provvedimenti interdittivi ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;

Nei casi di cui alle lettere i) e j), decorsi i termini assegnati per i relativi aggiornamenti/integrazioni di cui al paragrafo "7 - AGGIORNAMENTO ALBO", e decorso un ulteriore termine di 30 giorni, in assenza dell'aggiornamento/integrazione, si procederà con il provvedimento di cancellazione.

In presenza delle fattispecie per la cancellazione ne viene data comunicazione scritta all'Operatore Economico interessato di avvio dell'iter di cancellazione, con le stesse modalità previste per le comunicazioni di qualificazione/non iscrizione indicate e descritte al paragrafo "6.4- Valutazione ed esito dell'iscrizione all'Albo Fornitori".

L'Operatore Economico potrà presentare eventuali giustificazioni entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di EAVBUS.

9. MODALITA' DI INDIZIONE GARE

L'EAVBUS invita, con le modalità previste dal Dlgs 163/2006, i Soggetti iscritti nell'Albo, qualora intenda affidare la fornitura di prodotti, servizi o lavori avvalendosi di tale Albo, senza preventiva pubblicazione del bando.

Nelle lettere d'invito saranno indicate le condizioni e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere i fini dell'ammissione alla gara, non è ammessa la possibilità di presentarsi in forma

riunita con altri Soggetti qualificati per il conseguimento della necessaria integrazione specialistica ed economica.

EAVBUS si riserva la possibilità di invitare il numero massimo di 10 (dieci) Operatori qualificati, qualora il numero degli Operatori qualificati per il settore merceologico oggetto della gara sia superiore a 10 (dieci). In ogni caso, si garantisce la consultazione di tutti gli Operatori Economici qualificati attraverso il criterio di rotazione per le successive gare nel medesimo settore merceologico.

EAVBUS può derogare all'adozione del criterio di rotazione esclusivamente nei seguenti casi:

- a) Qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un Operatore Economico determinato;
- b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.

10. FORO COMPETENTE

I diritti e le obbligazioni delle parti derivanti dall'applicazione del presente Disciplinare e dei Regolamenti delle specifiche categorie merceologiche sono regolati dalla Legge italiana e il Foro di Napoli ha competenza in via esclusiva a giudicare.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento entra in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito www.eavbus.it, successivamente all'approvazione del Cda.

L'istituzione e l'iscrizione nell'Albo non comportano alcun vincolo o obbligo in capo a EAVBUS per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento agli Operatori Economici candidati e/o iscritti, né costituiscono in alcun caso avvio di procedura di affidamento e/o aggiudicazione.

EAVBUS è sollevata da qualsivoglia responsabilità, qualora sia impossibile contattare gli Operatori Economici iscritti o candidati ai recapiti indicati dagli stessi Operatori nell'istanza di iscrizione.

11.1. Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003

EAVBUS con sede in Napoli, Via Nuova Agnano 9/d, in qualità di Titolare del trattamento informa che i dati personali dell'impresa candidata e della/e eventuali ausiliarie e dei relativi rappresentanti e/o referenti saranno trattati dal personale incaricato delle strutture competenti secondo modalità cartacee ed elettroniche per la creazione dell'Albo dei Fornitori di EAVBUS.

Per la suddetta finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto precluderà l'iscrizione all'Albo Fornitori.

I dati saranno trattati, in qualità di incaricati, dal personale della struttura Procedure e Albo Fornitori della funzione Assistenza Normativa e Processi di Acquisto della Direzione Acquisti.

Responsabile del trattamento è EAVBUS Srl, in persona del Rappresentante legale pro – tempore, con sede in Napoli Via Nuova Agnano 9/d.

12. ALLEGATI

I seguenti documenti allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento:

- **Allegato A - Categorie Merceologiche** (Elenco e descrizione delle categorie merceologiche attive per le quali è possibile richiedere la qualificazione in Albo Fornitori).
- **Allegato B - Domanda di ammissione al sistema di qualificazione;**
- **Allegato C - Avvalimento;**
- **Allegato D - Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;**
- **Allegato E - Questionario;**
- **Allegato F – Dichiarazione requisiti generali e specifici.**

I predetti allegati – così come il Regolamento sono disponibili sul portale www.eavbus.it nella sezione Albo Fornitori.